

N. R.G. 570/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO di PERUGIA  
SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudia Matteini	Presidente
dott. Massimo Zanetti	Consigliere
dott. Claudio Baglioni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 570 anno 2019 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,

T R A

**[REDACTED]** rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Capezzali, Alessandro Bacchi e Maria Teresa Cancellieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Perugia via Baglioni n. 36

APPELLANTE

E

**[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandra Torti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Perugia via Baldo n. 7

APPELLATA



particolare [redacted] contestava la sentenza di I grado nella parte in cui era stata rigettata la domanda di addebito della separazione a carico di [redacted] evidenziando come dalle prove testimoniali era chiaramente emersa la sussistenza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla predetta con [redacted]; nella parte in cui era stato stabilito il collocamento del figlio minore [redacted] presso la madre evidenziando che lo stesso si trovava fuori Perugia soltanto per due giorni, il martedì e il mercoledì, essendo impegnato per le lezioni presso il [redacted]; nella parte in cui era stato stabilito il mantenimento a favore della [redacted] stante la brevità del matrimonio, l'aiuto che lo stesso le aveva già dato anche al fine di raggiungere una migliore preparazione professionale, la possibilità per la stessa di trovarsi un'occupazione lavorativa tenuto conto della sua giovane età; evidenziava che attualmente la [redacted] svolgeva attività lavorativa per cui la sua condizione economica era mutata; chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza di I grado, che venisse dichiarata la separazione con addebito a carico di [redacted] con conseguente revoca del mantenimento a suo favore, che venisse, comunque, revocato detto mantenimento o, in subordine, venisse ridotto anche alla luce della nuova condizione economica della predetta; che venisse disposto il collocamento del figlio minore [redacted] presso l'abitazione del padre con conseguente mantenimento diretto di quest'ultimo e con restituzione da parte della [redacted] dell'immobile sito in San Nicolò di Celle; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva [redacted] contestando in fatto e in diritto quanto ex averso affermato; faceva presente di aver iniziato da poco un'attività lavorativa consistente nella creazione di manufatti riguardanti accessori per neonati; precisava che detta attività non le dava, comunque, adeguati redditi propri; evidenziava, inoltre, che il [redacted] nel tempo aveva arbitrariamente detratto dalla somma dovutale per il mantenimento del figlio [redacted] e per sé stessa degli importi; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di I grado; in subordine, tenuto conto delle sue mutate condizioni economiche che venisse ridotto il mantenimento spettante alla medesima nell'importo di euro 500,00 mensili, rivalutabili, ferme restando tutte le altre statuizioni; comunque sia

venisse disposto il pagamento diretto delle somme dovute dal [redacted] a carico del datore di lavoro tenuto conto dei suoi reiterati inadempimenti ; in ogni caso con vittoria di spese .

Questa Corte , sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione all'udienza in camera di consiglio del 13.1.2020 .

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Sotto il profilo della domanda di addebito proposta da [redacted] in I grado e fatta oggetto di uno dei motivi di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia , occorre esaminare quanto emerge complessivamente dall'istruttoria svolta al fine di avere un quadro generale della vita matrimoniale della coppia tenuto anche conto della necessità , ai fini della pronuncia di addebito, di individuare non solo quella particolare condotta del coniuge posta a base della domanda stessa ma anche se tale condotta abbia, in concreto , avuto efficacia causale nella crisi matrimoniale.

A tale riguardo occorre , in primo luogo, evidenziare che il [redacted] in questa sede si è trovato costretto a limitare la sua domanda di addebito a carico della [redacted] esclusivamente facendo leva sulla dedotta relazione extraconiugale della medesima con tale [redacted] , con esclusione , quindi, delle ulteriori contestazioni riguardanti una sua presunta condotta pregiudizievole nei riguardi del figlio .

Ed , infatti, in relazione a tale aspetto non solo il [redacted] non è riuscito a fornire alcuna prova positiva ma , anzi, gli elementi probatori raccolti hanno dimostrato l'esatto contrario ovvero sia una condotta sempre accudente ed attenta della [redacted] nei confronti di [redacted] al punto che gli stessi testi citati dal medesimo al fine di dimostrare che la predetta era solita lasciare a terzi il bambino , hanno smentito tali circostanze essendo emerso che solo in rarissime occasioni ciò accadeva , come affermava Miranda [redacted], collaboratrice domestica del [redacted], che faceva riferimento a due sole occasioni, come riferiva [redacted], il quale precisava che era il

... portare a casa sua [redacted] e a lasciarlo in quanto impegnato con il lavoro e che in una  
... la occasione vi era stato portato dalla madre, come ancora riferiva [redacted] che  
negava che [redacted] le fosse mai stato lasciato dalla [redacted]

A tale proposito è , poi, rilevante anche la testimonianza del pediatra , dr. Paolo [redacted], il  
quale affermava che era sempre la madre a portare [redacted] ai controlli.

Quanto sopra, se pure non è stato fatto oggetto di appello, è importante proprio al fine di  
tratteggiare l'atteggiamento tenuto dal [redacted] nei confronti della coniuge teso a creare discredito  
nei suoi confronti tentando di colpirla non solo come donna ma anche come madre .

Altra circostanza che non deve essere sottovalutata anche per delineare gli aspetti salienti della  
vita matrimoniale riguarda l'atteggiamento tenuto dal [redacted] nei riguardi della famiglia di  
origine della [redacted]; ed , infatti, a tale proposito occorre richiamare le dichiarazioni rese dai  
testi [redacted] e [redacted] che affermavano che il [redacted] non voleva rapporti con i  
parenti della moglie e non li voleva a casa sua , circostanza rispetto alla quale il [redacted] si  
giustificava richiamando una presunta clandestinità dei predetti, come riferito in sede di  
interrogatorio formale .

Per quanto riguarda la relazione extraconiugale di [redacted] , come correttamente  
evidenziato dal giudice di I grado , mancano elementi sufficienti per affermarne la sussistenza .

A tale proposito occorre evidenziare che le dichiarazioni scritte prodotte dal [redacted] in I grado a  
firma di [redacted] e [redacted] in merito alla relazione sentimentale della  
[redacted] sono state smentite dagli stessi ; anzi [redacted] in sede di deposizione  
testimoniale , precisava che non aveva mai visto la [redacted] con altri uomini , che , in merito  
alla dichiarazione del 21.8.2013 a sua firma , il [redacted] le aveva fatto firmare un foglio in bianco  
dicendole che gli serviva per poterla delegare ad andare a riprendere [redacted] a scuola, che aveva  
saputo dell'abusivo riempimento solo quando era stata citata come teste .

circostanza evidenzia indubbiamente la volontà del [REDACTED] nel voler creare prove ai danni della coniuge al fine di dare corpo ai propri sospetti stante l'inconsistenza degli stessi.

A tale proposito occorre richiamare le dichiarazioni del teste [REDACTED], in servizio presso la Caserma dei Carabinieri, il quale confermava che il [REDACTED] si era recato in Caserma per denunciare la scomparsa della moglie e che questa, chiamata al telefono, si presentava dopo poco con il figlio [REDACTED]; aggiungeva che la [REDACTED], a sua volta, era andata per denunciare il marito affermando di essere preoccupata per la sua incolumità e che era stata indirizzata al Comando.

L'episodio denota sicuramente un atteggiamento del [REDACTED] improntato al controllo sulla donna tenuto conto, tra l'altro, che si trattava delle ore 21.00 e che la stessa era con il bambino ed aveva subito risposto al telefono.

Per quanto riguarda il rapporto di conoscenza tra la [REDACTED], la stessa non lo ha mai negato facendo presente che lo aveva conosciuto proprio tramite il marito per ragioni legate allo strumento musicale che la medesima suonava, l'oboe, e per aver, poi, partecipato ad alcune lezioni che lo stesso teneva su tali strumenti.

La circostanza veniva, tra l'altro, confermata dal teste [REDACTED] il quale precisava che detti corsi si tenevano 2 o 3 volte alla settimana con orari variabili e che, comunque, non sempre vi aveva incontrato la [REDACTED].

Ed ancora il teste [REDACTED] affermava di essersi incontrato in una cena alla quale partecipavano sia la [REDACTED] con il [REDACTED] di non sapere a quale titolo i due si frequentavano; il predetto, pertanto, nulla riferiva in ordine ad atteggiamenti che potevano far supporre una relazione sentimentale tra i due tanto che precisava che solamente dopo aveva sentito parlare di tale relazione.

È evidente che il materiale probatorio raccolto, sia pure integrato dalle relazioni investigative prodotte dal [REDACTED], non è sufficiente per fornire una prova certa in ordine alla relazione extraconiugale della [REDACTED].

Al di là, comunque, di tale aspetto occorre rilevare che manca completamente la prova dell'efficacia causale di tale presunta relazione con la crisi matrimoniale.

A tale proposito, infatti, è necessario evidenziare l'atteggiamento tenuto dal [REDACTED] nei confronti della giovane moglie; se da un lato ha offerto alla medesima delle opportunità aiutandola anche economicamente, dall'altro lo stesso ha sempre cercato di averne il pieno controllo così determinando una situazione di intollerabilità della prosecuzione della vita matrimoniale.

Basti pensare che il [REDACTED] ha sicuramente aiutato la [REDACTED], giovanissima musicista, ad approfondire le sue conoscenze ma lo ha fatto secondo la sua impostazione senza dare alla stessa la libertà di scelta come quando la accompagnava a lezioni di canto facendo anche il ruolo del pianista accompagnatore senza consentirle di fare corsi di perfezionamento in via autonoma.

È evidente che tale atteggiamento è sicuramente determinato dalla grande differenza di età esistente tra i due, venticinque anni, che ha reso difficile una vera condivisione di vita e di interessi e che, inevitabilmente, ha reso il [REDACTED] sospettoso nei confronti della giovanissima moglie attuando su di lei una forma di controllo.

Conferma di ciò viene anche dalle preoccupazioni espresse dalla stessa [REDACTED] in merito alla sua incolumità, preoccupazioni espresse al Brigadiere [REDACTED], preoccupazioni che non si sono mai tradotte in una denuncia tenuto conto anche della sua posizione di svantaggio di fronte ad un uomo affermato e conosciuto.

Ciò evidenzia come la crisi matrimoniale era già in atto da tempo ed era già maturata nella [REDACTED] la decisione di separarsi tanto che è stata la predetta a fare ricorso per la separazione giudiziale.

ricostruita la presente vicenda, occorre ricordare che la Suprema Corte, con giurisprudenza ormai granitica sul punto, ha affermato “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. (Cass. civ. Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018); ed ancora “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. civ. n. 16859 del 14/08/2015; Cass. civ. n. 16270/2013).

Alla luce dei principi sopra ricordati è evidente che, al di là della corrispondenza al vero o meno della relazione extraconiugale della [REDACTED], relazione sulla quale il [REDACTED] in sede di appello ha incentrato la domanda di addebito, tale eventuale relazione non è stata sicuramente la causa della crisi matrimoniale ma è stata solo l'effetto di una disgregazione del rapporto di coniugio che si è protratta nel tempo fino a determinare intollerabile la convivenza.

Ne deriva, pertanto, che deve essere rigettata la domanda di addebito avanzata da [REDACTED] con conferma sul punto della sentenza di I grado.

Per quanto riguarda il collocamento del figlio minore [REDACTED] non vi sono ragioni per disporre il collocamento presso il padre.

tro canto , come già sopra evidenziato, [REDACTED] è risultata essere una madre attenta alle esigenze del figlio [REDACTED], quest'ultimo si è ormai stabilito a San Nicolò di Celle creando lì il suo centro di interessi per cui , in questo momento, modificare di nuovo le sue abitudini di vita potrebbe solo arrecargli un danno .

La richiesta del [REDACTED] sembra più incentrata sulla sua volontà di tornare in possesso dell'immobile di San Nicolò piuttosto che su un reale e concreto interesse del figlio che, invece, è l'unico che deve essere preso in considerazione e che deve costituire il presupposto di qualsiasi decisione che lo possa coinvolgere.

Ne deriva, pertanto, che deve essere confermata la sentenza di I grado con riferimento alla collocazione di [REDACTED] presso la madre nell'abitazione di San Nicolò di Celle.

Per quanto riguarda l'importo dell'assegno di mantenimento a favore di [REDACTED], quest'ultima ha confermato la sua nuova condizione economica avendo intrapreso un'attività lavorativa che comincia anche a darle un reddito che, se pure ancora basso, è comunque rilevante rispetto alle considerazioni svolte dal primo giudice in ordine all'assenza di reddito.

Occorre, inoltre, evidenziare che la [REDACTED] è stata in grado di intraprendere detta attività anche avvalendosi dell'appartamento sito in Perugia che il [REDACTED] le aveva donato in costanza di matrimonio, circostanza, questa, rilevante consentendole di non avere spese per l'esercizio della sua attività lavorativa quanto meno relativamente al luogo dove svolgerla.

Tenuto conto di tale circostanza e dei redditi che la stessa ha dichiarato di ricavare dalle sue prestazioni, è congruo ridurre l'assegno di mantenimento a suo favore portando lo stesso all'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabile sulla base degli indici ISTAT.

Infondata è la richiesta avanzata da [REDACTED] ai sensi del disposto di cui all'art. 156 comma 6 c.p.c. in merito all'ordine di pagamento diretto delle somme dovute dal [REDACTED] per il mantenimento della stessa e del figlio a carico del datore di lavoro.

realità tale disposizione ha come presupposto l'inadempimento dell'obbligazione di mantenimento ed è posta a tutela dell'adempimento futuro.

Nel caso di specie non si ravvisa un inadempimento del [REDACTED] il quale effettua i pagamenti detraendo spese che a suo parere deve recuperare.

Ciò che occorre precisare è che tale compensazione non è ammissibile in quanto il [REDACTED] è tenuto al pagamento dell'intero importo stabilito in sede giudiziaria potendo, poi, eventualmente richiedere spese a suo dire dovute ma nel contraddittorio con il coniuge.

Rispetto, comunque, alle spese delle quali potrebbe avere la restituzione occorre chiarire che sono solamente le spese straordinarie eventualmente pagate per intero, spese che, tra l'altro, vanno previamente concordate; sicuramente non può richiedere alcun canone di locazione per l'immobile di San Nicolò potendone la [REDACTED] godere con il figlio in forza dell'assegnazione di detto immobile sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia e confermata in questa sede sul punto.

Stante una parziale soccombenza reciproca e tenuto conto della materia trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

in parziale riforma della sentenza n. 339/2019 emessa dal Tribunale di Perugia in data 25.2.2019, determina l'assegno di mantenimento a favore di [REDACTED] in euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;

conferma nel resto la sentenza;

compensa le spese tra le parti.

Perugia 13.1.2020

Il Presidente

Dr.ssa Claudia Matteini